I nuovi crediti d’imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l’investimento

L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in “Finanza & Fisco” n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla

legge di Bilancio 2020.

Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l’Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l’agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l’Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo

del credito d’imposta di cui all’articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione “tipico” ammesso l’utilizzo del credito

Il credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d’imposta affitti previsto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, circolare n. 14/E del 2020 – in “Finanza & Fisco” n.

16/2020, pag. 809). Stesso discorso, anche nel caso in cui l’immobile sia condotto in forza di contratto leasing operativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020.

Piattaforma di e-commerce per l’acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di “servizi tangibili” non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l’indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività

d’impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell’articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2020

In questo numero:

• la rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto;
• la “trasformazione” da mezzo privato a mezzo aziendale ad uso promiscuo;
• l’affitto di azienda;
• il regime fiscale delle attività agricole connesse e agrituristiche;
• le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire”;
• la nuova disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali;
• le modalità di dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata;
• l’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
• la prova del “trasferimento” in caso di cessione intracomunitaria “franco fabbrica”;
• gli effetti della trasformazione “atipica” da società in accomandita semplice ad impresa individuale ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L.“Rilancio”;
• le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione;
• le misure compensative per l’esercizio dell’attività di Commercialista in Italia.

Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

L'**articolo 44**, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al **30 giugno 2021**, volte a rendere più rapide le **deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società**, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto, ivi comprese le **società a responsabilità limitata**.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle **società per azioni**, purché costituite con la presenza di **almeno la metà del capitale societario**, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla

convocazione dell'**assemblea straordinaria**.

In particolare:

- l'art. **2368**, **secondo comma**, prevede che, in **prima convocazione**, **l'assemblea straordinaria**:
 - deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
 - **nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
- l'art. **2369, terzo comma**, stabilisce che, per la **seconda convocazione**, l'assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
- l'**art. 2369, settimo comma**, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l'assemblea possa deliberare con il voto favorevole della **maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, essa deve essersi costituita con la presenza **di almeno la metà del capitale societario**; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie

sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell'assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all'art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una **norma provvisoria**, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge **fino al 30 giugno 2021**.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un ***quorum* meno qualificato** nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad **operazioni di aumento di capitale** e precisamente quelle aventi ad oggetto:

- gli **aumenti del capitale sociale** attraverso **nuovi conferimenti in natura o di crediti** (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);
- l'inserimento, nello statuto, di un'apposita norma che deleghi agli **amministratori** l'esercizio della facoltà di decidere **aumenti del capitale sociale,** ai sensi dell'art. 2443 c.c., da deliberare **entro il 30 giugno 2021**.

Nel successivo al **comma 2**, si prevede, inoltre, l'**estensione delle disposizioni** di cui al **comma 1** in ordine al *quorum* delle deliberazioni assembleari anche **alle società a responsabilità limitata**, ai sensi degli artt. 2480 (*modificazioni dell'atto costitutivo*), 2481 (*aumento di capitale*) e 2481-*bis* (*aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*).

Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel *Supplemento ordinario* n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre 2020, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.*».

Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.*»

La legge di conversione

Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*».

Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C’è tempo fino al 30 settembre

L’Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, con messaggio 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei

contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 che istituisce il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di

protezione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante

Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto

dei dispositivi di protezione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell’esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell’11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

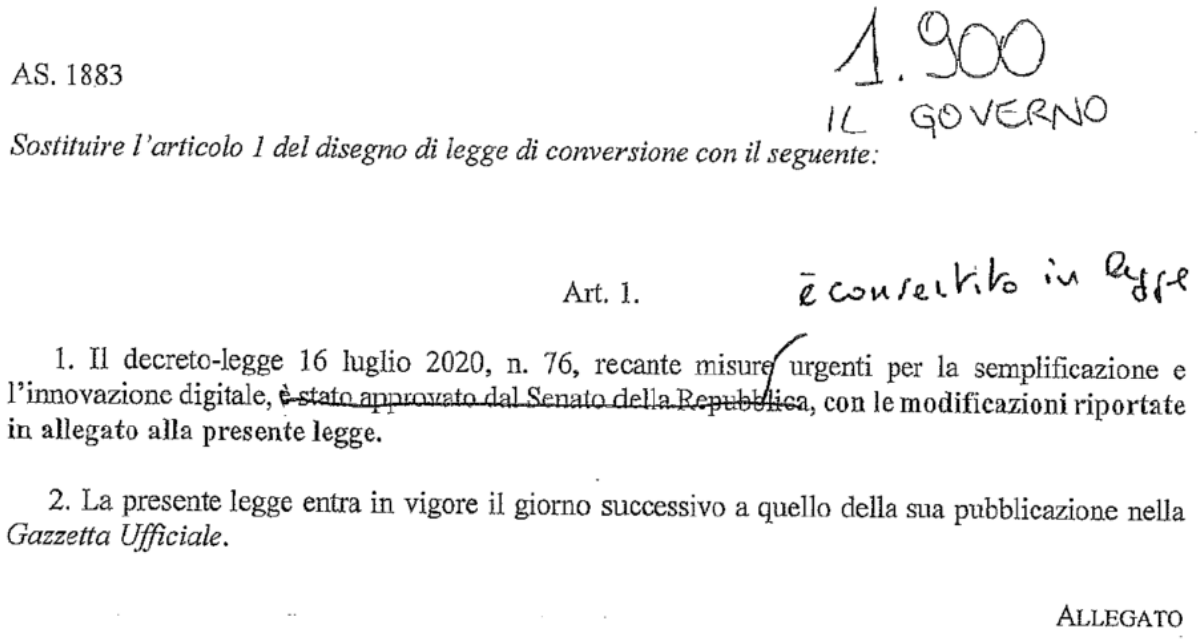
Moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte in scadenza il 20 agosto. Il Governo si impegna

a presentare un emendamento al D.L. Agosto

> *Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte* ***in scadenza il 20 agosto,*** *il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel* ***primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento****, la possibilità di effettuare il pagamento* ***entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%****.*

Questo è quanto riportato in un comunicato stampa del 10 settembre 2020 del ministero dell'Economia.

Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione



AS. 1883

1.900

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

Art. 1.

è convertito in legge

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ~~è stato approvato dal Senato della Repubblica~~, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo del ddl dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il *link* al testo dell' Atto Camera A.C. 2648:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato)" (A.C. 2648)

Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

Il comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 – in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa "fiscalmente più conveniente" al diminuire dell'impatto ambientale del veicolo prescelto.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine dipanare i dubbi sull'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020..

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall’art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l’impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all’emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell’avvenuto trasporto comunitario. In caso l’incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l’Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l’ipotesi

prospettata. In estrema sintesi, per l’Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2020,pag. 734).

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

Con la risposta a interpello n. 299/2020 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell’attività esercitata nel regime dei minimi (precisazioni valide anche per i forfetari).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2020

In questo numero:
• alcuni aspetti difensivi nell'ambito del c.d. accertamento induttivo;
• la contestazione del contribuente del criterio di determinazione della percentuale di ricarico;
• il cd. Superbonus del 110%;
• le disposizioni del Decreto "Rilancio" integrate dal Decreto di agosto.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge "Agosto"


Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1925

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)
con il Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (PROVENZANO)

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate

al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «*Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»

La *ratio* del "D.L. Agosto"

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»* – A.S. n. 1925

La relazione tecnica del "D.L. Agosto"

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»* – A.S. n. 1925

Il testo del "D.L. Agosto"

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»

Credito d'imposta su

commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 che istituisce il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, VI comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni. In particolare, il bonus spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Modifiche alla normativa

della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.

In particolare, il “Decreto Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19.

Autotrasportatori, deduzione

forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Bonus Pubblicità 2020: dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile presentare la

comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni) sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Misure di sostegno alle imprese, norme fiscali e interventi in materia di lavoro del Decreto “Rilancio”: diffuso un nuovo quesitario

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (“multiquesito”), che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del D.L. Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel D.L. Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche.

In Gazzetta il Decreto “agosto”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, Suppl. Ordinario n. 30/L, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». In vigore dal 15/08/2020

Superbonus del 110%, la circolare delle Entrate. Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull'incentivo introdotto con il D.L. Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020) il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Decreto agosto. Le misure approvate dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 7 agosto 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti. In primo luogo viene introdotto **uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici** per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo **ottobre-dicembre 2020**, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. **Prolungati** per un massimo **di diciotto settimane complessive** i trattamenti **di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** previsti per l'emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a

tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali **resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento** individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. **Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando **il limite complessivo di 24 mesi**) e per una sola volta, **i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale**. Sono previsti ulteriori **400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose**.

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte **nuove indennità** per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede

un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli **esercizi di ristorazione** che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.

Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per **contributi a fondo perduto** in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Vengono inoltre **rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese**: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il

voucher per l'innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per **7,8 miliardi di euro** (per il triennio 2023-24-25) il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le P.M.I. è **prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui**: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Sono aumentati di 500 milioni gli **incentivi statali** per chi acquista e immatricola in Italia **autovetture a basse emissioni di CO2**.

Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.

Viene potenziato lo strumento dei **Piani individuali di risparmio** alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con **forme di pagamento elettroniche**, nell'ambito del *"piano cashless*", con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei **settori del turismo** e della cultura: il **credito di imposta del 60% del canone di locazione** o *leasing* o concessione; **l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020** per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema

e teatri. Questi ultimi vengono **esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022**.

È incrementato di **265 milioni di euro** per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, *tour operator* e guide turistiche.

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d'imposta per la **riqualificazione e i miglioramenti** effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali** e sale a 335 milioni il **Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo**. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai **musei statali**.

Stanziati **60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Con uno stanziamento complessivo di circa **200 milioni di euro** vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse **attività di trasporto**.

Interventi sulle scadenze fiscali

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese.

In particolare, vengono **riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza**, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono **rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio: **il 50% del totale potrà essere versato**, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. **Il restante 50%** può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una **rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili** di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è **prorogato al 30 aprile 2021**.

Viene spostata dal 31 agosto **al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento** e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Si proroga anche **l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA in vigore

per i bilanci 2020

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 153936 del 3 agosto 2020, sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni



Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020

la legge 17 luglio 2020, n. 93, recante: «*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.*».

L'Accordo in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell'Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto. L'Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

***Link* al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93**, recante: «*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020

***Link* al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica)** al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni

Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire

le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2020

In questo numero:
• la motivazione ad abundantiam nelle sentenze dei giudici tributari;
• la classificazione reddituale dei proventi erogati dalle ASL in favore dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche) con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. sostituti);
• il diniego della pace fiscale sull'asserito presupposto che l'atto non sarebbe impositivo;
• il coordinamento del primato del diritto comunitario con il principio dell'autorità di cosa giudicata applicabile nei procedimenti nazionali;
• la notificazione presso ufficio dell'Agenzia delle Entrate non territorialmente competente;
• la responsabilità verso l'ex amministratore di S.r.l. cancellata dal registro delle imprese;
• l'applicazione del principio "generale" della scissione degli effetti della notificazione degli atti impositivi;
• la Flat tax per i pensionati neo residenti;
• la fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio" (ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti).